

## AGEVOLAZIONI

---

### **Conferma del 5 per mille entro il prossimo 1° luglio**

di Luca Caramaschi

Con la [circolare 5/E/2017](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al **processo di semplificazione** e razionalizzazione che ha interessato, oramai da un paio d'anni, la procedura per poter accedere al beneficio del **5 per mille** da parte dei soggetti interessati.

La **semplificazione** prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio **non siano più tenuti a ripetere ogni anno**

- l'inoltro della **domanda di iscrizione** al riparto della quota del cinque per mille;
- l'invio tramite raccomandata o Pec della **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà **confermativa dell'agevolazione**.

Tuttavia, le descritte semplificazioni non hanno un'applicazione generalizzata, bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli **anni precedenti** hanno già intrapreso **la prima procedura di iscrizione**.

Per quanti, invece, hanno manifestato intenzione di accedere **per la prima volta al beneficio nel 2019** e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli **anni 2017 e/o precedenti ma non nell'anno 2018**, sarà ancora necessario seguire le **procedure già previste in passato**.

Rimane quindi in vigore, per detti soggetti, il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi **entro il prossimo 1° luglio 2019** (in quanto il **30 giugno cade di domenica**), ovvero **l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo Pec** di una **dichiarazione sostitutiva** *"alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla **sede legale dell'ente richiedente**, con la quale l'ente interessato conferma la **sussistenza dei requisiti** che consentono l'accesso al beneficio fiscale"*.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le **associazioni sportive dilettantistiche** rispetto a quella prevista per **Onlus oppure Odv** - va allegato un **documento d'identità del legale rappresentante** dell'ente ed entrambi i documenti (**dichiarazione sostitutiva e fotocopia del documento d'identità**) dovranno essere inviati:

- alla **Direzione Regionale delle Entrate** competente per territorio nel caso di Onlus o Odv,
- al competente **Ufficio territoriale del Coni** per le associazioni sportive dilettantistiche

con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno
- a mezzo di posta elettronica certificata alla **casella Pec** delle predette Direzioni Regionali riportando nell'oggetto "**dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2019**".

Sia i modelli che l'**elenco degli indirizzi delle diverse DRE** sono scaricabili dalla **specifica sezione** contenuta nel **sito dell'Agenzia delle entrate**.

Con riferimento **all'eliminazione degli adempimenti** va, infine, ricordato che la richiamata [circolare 5/E/2017](#), al paragrafo 1.3., precisa che, nel caso di **variazione del legale rappresentante** rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente "**perde efficacia**".

Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal **D.P.C.M. 23.04.2010** (e quindi entro il 30 giugno – che per quest'anno slitta al 1° luglio - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una **nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina** e di quella di **iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo**.

Per **sanare eventuali omissioni o errori** commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo **1° luglio 2019**, resta impregiudicata la possibilità, **entro il successivo 30 settembre 2019**, di fruire dell'istituto della "**remissione in bonis**", che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della **sanzione pari ad euro 250** mediante utilizzo del **codice tributo "8115"**.

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSALE TRACONTINUITÀ  
AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >